



## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO

### IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020, concernente «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM in data 18/10/2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

Visto il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.”

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Visti i precedenti decreti emanati da questo presidente per disciplinare e regolamentare lo svolgimento delle udienze durante tutto il periodo in cui si è manifestata l’emergenza sanitaria, tuttora in corso;

Preso atto che le disposizioni contenute nei precedenti decreti debbano essere riviste anche alla luce della entrata in vigore del citato D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, in particolare con riferimento all’art. 27;

**Rilevato** che nella provincia di Torino sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. l. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

**Rilevato** che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

**Preso atto** che *“in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, **passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione**” (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137)*

**Preso atto** che *“nel caso in cui sia chiesta la discussione”, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, “si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.” (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini). Con la precisazione che “in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.” (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137)*

**Preso atto** che *“I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Torino, sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, ed a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione”* (art. 27, comma 3, d. l. 28/10/2020 n. 137);

**Considerato** che numerosi giudici tributari attualmente in servizio presso la CTP di Torino risultano residenti in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione e che, di conseguenza, l’eventuale utilizzo del diritto all’esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe estremamente difficoltoso il funzionamento delle sezioni;

**Ritenuto** di potere superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, con l’utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

**Preso atto** della entrata in vigore del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 in data 29 ottobre 2020, e della previsione del termine di due giorni liberi antecedenti l’udienza per il deposito della eventuale istanza di discussione di cui al comma 2 del citato art. 27;

P.Q.M.

Dispone, allo stato, e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

*1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 2 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione*

*2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica;*

*3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;*

4) qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza, già formulata tempestivamente nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a nuovo ruolo;

5) la causa sarà decisa anche se una o tutte le parti omettano di depositare le note autorizzate;

6) è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l’utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o

altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTP di Torino, al Direttore della CTP, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al sig. Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Sig. Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, Agenzia Dogane Monopoli – Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate - Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, al Garante del Contribuente, Anci Piemonte.

Torino 30 ottobre 2020.

***Il Presidente***  
***(Dott. Luigi Grimaldi)***

*Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93*